



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI

Comunicato Stampa

Contributi per l'utilizzo delle frequenze nelle bande televisive terrestri

Il Consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha discusso e definito, nella sua riunione odierna, i criteri generali per la fissazione da parte del Ministero dello sviluppo economico dei contributi annuali per l'utilizzo delle frequenze nelle bande televisive terrestri.

I criteri sono stati individuati a conclusione di un lungo e accurato lavoro istruttorio, sulla base di una proposta del relatore Francesco Posteraro, che ha tra l'altro tenuto nel massimo conto - in applicazione del dovere di leale cooperazione di cui all'articolo 4(3) del Trattato sull'Unione Europea - le osservazioni formulate nei giorni scorsi dalla Commissione europea. L'Autorità ha così dato applicazione al vigente quadro normativo, frutto del combinato disposto dell'articolo 3-*quiquies*, comma 4, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 (convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44) e dall'art. 35 del Codice delle comunicazioni elettroniche. Norme in virtù delle quali il contributo grava oggi sugli operatori di rete, e non più sulle emittenti, come avveniva nel passato.

Il Consiglio ha tuttavia deciso di non procedere per il momento all'approvazione della delibera, alla luce dell'intendimento del Governo, comunicato dal Sottosegretario di Stato allo sviluppo economico, di adottare modifiche al vigente assetto legislativo della materia nel prossimo mese di settembre. La decisione dell'Autorità è stata assunta nello spirito di leale collaborazione che



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI

caratterizza, nel rispetto della reciproca indipendenza, i rapporti con gli Organi costituzionali.

Roma, 6 agosto 2014